

**COMUNE DI LESA  
PORTO TURISTICO COMUNALE  
GOLFO DI SOLCIO**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO SU AREE DEMANIALI GIA' IN  
CONCESSIONE AL COMUNE DI LESA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N° 2 IN DATA 20.03.2014  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.31 IN DATA 29.07.2014

## **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei posti d'ormeggio per unità di navigazione all'interno dell'area denominata "Golfo di Solcio – Porto turistico comunale" individuata sulla planimetria allegato "A".
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.
3. Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi.

## **ART. 2 - Condizioni per le assegnazioni**

1. Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è autorizzato a singole persone fisiche, giuridiche con sede legale in Lesa, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari/utilizzatori dei natanti attraccati, nonché ad operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari del natante.
2. Sono considerati "utilizzatori" coloro che abbiano in uso l'unità di navigazione sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato e trascritto dal quale risulti la disponibilità esclusiva per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca.
3. Tutte le condizioni per le assegnazioni dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara.
4. Le assegnazioni dei posti di ormeggio saranno disposte in base alle graduatorie risultanti dall'emissione del bando di gara.
5. La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non è ammessa.
6. È consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione per tutto il periodo residuo di validità dell'autorizzazione al diritto d'uso, a condizione che venga prodotta tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione stessa.

## **ART. 3 - Durata dell'autorizzazione**

1. *La concessione di ormeggio avrà una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal primo del mese successivo alla prima assegnazione dei posti.*
2. *Le concessioni di ormeggio eventualmente rilasciate nel corso del triennio avranno la medesima scadenza finale.*

## **ART. 4 - Domanda di assegnazione all'ormeggio**

1. Le domande di assegnazione devono essere presentate, oppure spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Lesa, **Via Portici 2 - 28040 LESA**.
2. Ogni richiedente può presentare domanda di assegnazione per una singola o per tutte le aree individuate all'art. 1, comma 1°
3. La presentazione della domanda di assegnazione al posto di ormeggio non impegna in alcun modo il Comune di Lesa al rilascio della concessione d'ormeggio.
4. La domanda per l'ammissione alle graduatorie e alle liste d'attesa deve essere redatta unicamente su apposito modello fornito dal Comune di Lesa; deve essere completa in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile, regolarizzata con l'imposta di bollo e completa di tutti gli allegati richiesti.

5. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa, senza alcun obbligo di richiesta di integrazioni da parte del Comune di Lesa.
6. La domanda deve contenere tutti i dati che verranno indicati nel bando di gara da approvarsi con apposita delibera della Giunta comunale.

## ART. 5 - Criteri di assegnazione

1. Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:
  - a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
  - b) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
  - c) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
  - d) unità a vela, unità a motore;
2. I posti sono assegnati con le seguenti percentuali e priorità:
  - a) Per le categorie di spazio destinato all'ormeggio, "A", "B" e "C" viene riservata una quota pari al 60 % (sessanta per cento) ai residenti e alle società con sede legale nel Comune di Lesa.
  - b) La restante quota del 40% (quaranta per cento) è riservata ai non residenti contribuenti con le seguenti priorità:
    1. proprietari / locatari di abitazioni in Comune di Lesa;
    2. residenti / proprietari / locatari di abitazioni nel territorio dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante (Meina e Belgirate);
    3. residenti / proprietari / locatari di abitazioni nel territorio della Gestione Associata da più di tre mesi;
    4. tutti gli altri aventi diritto.
  - c) Per le categorie di spazio destinato all'ormeggio, "D" ed "E" viene riservata una quota pari al 80 % (ottanta per cento) ai residenti e alle società con sede legale, nel Comune di Lesa.
  - d) La restante quota del 20% (venti per cento) è riservata ai non residenti contribuenti con le seguenti priorità :
    1. proprietari / locatari di abitazioni in Comune di Lesa;
    2. residenti / proprietari / locatari di abitazioni nel territorio dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante (Meina e Belgirate);
    3. residenti / proprietari / locatari di abitazioni nel territorio della Gestione Associata da più di tre mesi;
    4. tutti gli altri aventi diritto.
  - e) Agli operatori turistici vengono riservati n° 5 (cinque) posti di ormeggio:, n. 2 (due) in categoria "B" e n. 3 (tre) in categoria "C", allo scopo di promuovere il valore turistico del Golfo, a condizione che non si configuri come attività lucrativa. Nel caso non venga presentata la domanda di assegnazione all'ormeggio, i posti vacanti rientrano nella disponibilità per le assegnazioni secondo le graduatorie.
3. Ad ogni richiedente, **di norma**, verrà assegnato un solo posto di ormeggio. **Ad esaurimento della graduatoria, potrà essere assegnato un secondo posto.**
4. In caso di parità di requisiti e di numero di domande superiori agli spazi disponibili, i posti d'ormeggio verranno aggiudicati mediante sorteggio da effettuarsi pubblicamente nei termini e modi che verranno precisati nel "Bando di assegnazione dei posti di ormeggio su aree demaniali già in concessione al Comune di Lesa", fino alla concorrenza dei posti disponibili per ogni tipologia.
5. Ad esaurimento della graduatoria, gli spazi disponibili vengono assegnati indipendentemente dalle quote di cui sopra.
6. Saranno redatte apposite graduatorie/"liste di attesa"), suddivise per singole categorie e criteri di priorità; le "liste di attesa" sono aperte, nel senso che vi saranno inserite in ordine cronologico tutte le domande di assegnazione di posto barca, presentate nel corso del triennio.

## **ART. 6 - Tariffe**

1. Le tariffe sono stabilite ai sensi della normativa regionale vigente; in particolare le occupazioni all'interno delle zone portuali, di cui allegato A, sono disciplinate dalla lettera c) del tariffe allegate al Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009; le occupazioni al di fuori delle zone portuali sono disciplinate dalla lettera r) del summenzionato Regolamento regionale.
2. Potranno essere previste delle tariffe aggiuntive per i servizi a richiesta degli utenti che i singoli Enti saranno in grado di fornire.
3. *Viene demandato alla Giunta comunale l'aggiornamento annuale delle tariffe. La Giunta comunale potrà anche introdurre le tariffe per gli attracchi temporanei.*
4. In caso di mancato aggiornamento della tariffe, troveranno applicazione le tariffe in vigore l'anno precedente.

## **ART. 7 - Riduzioni**

1. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sotto indicate categorie di concessionari:
  - a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organo competenti: riduzione del 100%;
  - b) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, unità a remi da locare senza conducente e natanti adibiti al servizio pubblico di traino: riduzione del 50%;
  - c) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza: riduzione del 50%;
  - d) unità di proprietà dei residenti nei singoli comuni ove avviene l'ormeggio: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro; in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

## **ART. 8 - Esclusioni**

1. Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive del porto. All'uopo si provvederà ad individuare il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

## **ART. 9 - Ordine generale**

1. L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.
2. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.
3. Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.
4. All'interno dell'area portuale è inoltre fatto divieto:
  - a) di ormeggiare senza autorizzazione;
  - b) di occupare abusivamente i posti di ormeggio assegnati;
  - c) di ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dal porto, nonché l'approdo delle unità di navigazione;
  - d) di occupare i corridoi di accesso e uscita;
  - e) di scaricare direttamente sul lago i reflui delle toilette e/o lavelli e ogni altro tipo di rifiuto;
  - f) di lasciare in sosta veicoli, carrelli, materiale ed accessori vari fuori dagli spazi appositamente delimitati;
  - g) *di occupare le aree in acqua all'interno della struttura al di fuori degli spazi d'acqua assegnati.*

- h) di intralciare l'esecuzione di lavori pubblici;
  - i) di eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni;
  - j) di effettuare interventi di riparazione, nonché cambi d'olio e travasi di carburante che possano essere causa di inquinamento delle acque ed acustico;
  - k) di pulire le imbarcazioni con detergenti e sostanze chimiche;
  - l) di scaricare in acqua, sulle sponde, sulla struttura, residui di combustibile, di oli lubrificanti o di qualsiasi sostanza pericolosa od inquinante anche se diluita;
  - m) di pescare.
  - n) *Eventuali attrezzature per l'ormeggio da posizionare sugli scivoli dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile del Servizio tecnico.*
5. E' altresì vietato all'interno del porto turistico del Golfo di Solcio e nelle immediate vicinanze:
- a) l'esercizio dello sci nautico o altri sport a traino quali paracute ascensionale, aquiloni, ecc.
  - b) l'utilizzo delle moto d'acqua, tranne che per l'alaggio e l'attraversamento il Golfo di Solcio nel corridoio indicato nella planimetria allegata sotto la lettera "A". In questo caso dovranno osservare il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 5/R "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)" ed in particolare l'art. 9.;
  - c) la balneazione e l'esercizio dell'attività subacquea sportiva o ricreativa;
6. Lo svolgimento di manifestazioni nautiche o sportive dovrà essere preventivamente autorizzato;

#### **ART. 10 - Sostituzione**

1. Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune di Lesa, le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti. In tal caso verrà rilasciata, ove possibile, una nuova concessione con la relativa tariffa compensando la nuova tariffa da pagare con la somma già versata.
2. In caso di sostituzione dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata la concessione di ormeggio con altra di dimensioni minori, il concessionario potrà richiedere lo spostamento in altro spazio, se disponibile avendo esaurito la graduatoria. In questo caso il concessionario pagherà la nuova tariffa dal semestre (dell'anno solare) successivo.
3. Nel caso non sia disponibile altro spazio, il concessionario potrà mantenere il posto assegnato continuando a pagare la tariffa senza riduzioni per le minori dimensioni dell'unità di navigazione.

#### **ART. 11 - Rinuncia e revoca**

1. La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni prima dell'effettiva data di rinuncia.
2. Dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato, se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.
3. Il Comune di Lesa può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

4. Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie approvate dal Responsabile del servizio in seguito all'emissione del bando di gara.

### **ART. 12 - Targhe o titolo di proprietà**

1. Tutti i natanti ormeggiati devono essere muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.
2. Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

### **ART. 13 - Ormeggio**

1. Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.
2. Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione, solo nel caso in cui l'ormeggio avvenga in acqua.
3. I posti di ormeggio non sono custoditi. Il Comune di Lesa non garantisce nessun servizio agli assegnatari degli ormeggi tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa.
4. Il Comune ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico, di funzionalità e sicurezza complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare temporaneamente o definitivamente l'ubicazione dei posti di ormeggio.

### **ART. 14 - Regole di circolazione**

1. Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h. (3 nodi circa); è fatto d'obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. La percorribilità delle eventuali banchine, ove presenti, deve sempre essere assicurata.

### **ART. 15 - Manutenzioni**

1. Le eventuali manutenzioni straordinarie ed ordinarie delle aree/strutture di cui al presente regolamento sono eseguite direttamente dal Comune di Lesa, attraverso ditte incaricate o attraverso Enti Gestori qualora ne sia affidata la gestione a terzi.
2. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.
3. Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dal Comune di Lesa a spese del concessionario. Le imbarcazioni abbandonate, dopo la vana ricerca del proprietario effettuata dal corpo di Polizia Municipale, verranno messe all'asta ed il ricavato, decurtato della somma dovuta alla Comune di Lesa (per il mancato pagamento delle tariffe, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e per le eventuali spese sostenute dal Comune di Lesa) verrà messa a disposizione del proprietario qualora si presentasse, fatte salve le prescrizioni di legge.
4. Si considerano abbandonate le imbarcazioni ormeggiate da più di tre mesi dalla data di mancato rinnovo e/o di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione abusiva.
5. Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Comune di Lesa.

## **ART. 16 - Spazio occupato**

- 1. Nella tabella sottostante sono indicati gli spazi demaniali e le dimensioni massime delle unità di navigazione, suddivisi per ogni categoria di ormeggio.*

<b>CATEGORIA</b>	<b>DIMENSIONI SPAZIO DEMANIALE (MT.)</b>		<b>DIMENSIONI MASSIME UNITA' DI NAVIGAZIONE (MT.)</b>	
<b>A7-A12</b>	3,60	10,00	3,40	10,00
<b>A1 – A6</b>	3,60	10,00	3,00	8,50
<b>B</b>	3,00	9,00	2,70	8,00
<b>C</b>	2,50	8,00	2,30	7,00
<b>D</b>	2,50	7,00	2,30	7,00
<b>E</b>	2,00/2,50	6,00	1,60	6,00

2. Le unità di navigazione della categoria "E" potranno essere solo di tipo "leggero", tipo lancia da pesca.

## **ART. 17 - Responsabilità**

1. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, sia ai manufatti sia agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.
2. I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.
3. Il Comune di Lesa, non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.
4. L'assegnatario di posti d'ormeggio ai pontili, dovrà stipulare e consegnare al Comune, copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a prima escussione per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.

## **ART .18 - Sorveglianza**

1. Il Comune di Lesa, per il tramite dei propri incaricati, vigileranno sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.
2. I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

## **ART. 19 - Inagibilità**



1. In caso di inagibilità del porto per mancanza od eccesso di profondità d'acqua (magra e piena del Lago), per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta da parte del Comune di Lesa.

#### **ART. 20 – Sanzioni amministrative**

1. Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sarà inflitta una penale da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 520,00 tenuto conto della gravità e della recidività dell'infrazione commessa.
2. In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.
3. Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, sarà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito: immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.
4. L'interessato avrà 7 giorni per controdedurre, trascorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante mezzo raccomandata AR

#### **ART. 21 - Occupazioni abusive**


1. Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da € 52,00 a € 520,00, al proprietario, qualora sia noto o nei confronti di ignoti.
2. In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio.
3. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

#### **ART. 22 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trova applicazione la normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e s.m.i., nonché la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente in materia.

#### **ALLEGATO A**

“Porto turistico Golfo di Solcio” – Planimetria



PLANIMETRIA PORTO TURISTICO COMUNALE  
 GOLFO DI SOLCIO - ALLEGATO "A" -  
 scala 1:500